

CONDIFESA DI VITIS-LADREANA - Prov. 0006024 del 09/10/2019 Tit. X/01 - 6 Esso

# CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

(- D.Lgs 29 marzo 2004, n.102 – Legge Regionale 29 Aprile 1994 n.18 -)

## ASSICURAZIONE AGEVOLATA CONTRO LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE AUTUNNO – INVERNO 2018

Si comunica a tutti gli imprenditori agricoli che **dal giorno 08.10.2018 fino alla scadenza del 31.10.2018**, è aperta la campagna assicurativa per le colture Autunno-Vernine 2018/2019.

Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013, del Reg. UE n. 1308/2013 per il sostegno del settore vitivinicolo, del Reg. UE n. 702/2014 del 25.06.2014, del D.M. n. 162/2015, del D. Lgs. 102/2004 e della D.G.R. 13/11 del 31.03.2015 e loro ss.mm.ii., sotto forma di abbattimento dei costi assicurativi **fino al 70%** del premio dovuto.

### **Per poter beneficiare del contributo pubblico massimo concedibile è indispensabile:**

- Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 2135 c.c. (detentori di Partita IVA in agricoltura e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio).
- Recarsi presso il proprio Centro di Assistenza Agricola per aggiornare o costituire il Fascicolo Aziendale (se nuovo associato) e relativo piano di coltivazione, dettagliando le varietà colturali.
- Predisporre, presso il proprio CAA, il PAI/Manifestazione di interesse per i prodotti oggetto di assicurazione. Il PAI deve presentare data di rilascio antecedente/uguale alla data di notifica del certificato di assicurazione.
- Sottoscrivere il certificato di assicurazione, in base ai soli dati riportati nel fascicolo/PAI.
- Allegare al certificato assicurativo: PAI, copia della ricevuta di rilascio del PAI, copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale e/o tessera sanitaria.

### **Si evidenzia che:**

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 29.03.2004 n. 102, in caso di calamità naturale e/o avversità atmosferica, gli interventi compensativi (ex post) possono essere concessi solamente per le colture e gli eventi non previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale e che, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Reg. CE 1857/2006 a decorrere dal 1° Gennaio 2010 la compensazione offerta sarà ridotta del 50%, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua e dei rischi climatici statisticamente più frequenti.
- Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 29.03.2004 n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D.M. 06.11.2017 n. 28405, per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizootie), non è consentita la stipula di più polizze per la medesima coltura o allevamento.

**Per prendere visione delle soluzioni assicurative e per maggiori chiarimenti è possibile recarsi presso l'ufficio in Viale Brianza, 46 a Oristano- Tel. 0783.296040 - Cell. 349 65 82 238 - Mail: [condifesa.oristano@asnacodi.it](mailto:condifesa.oristano@asnacodi.it) – Web: [www.condifesaor.it](http://www.condifesaor.it)**

### **PRODUZIONI ED EVENTI ASSICURABILI**

<b>GARANZIE ASSICURABILI</b>	<b>PRODOTTI ASSICURABILI</b>
<b>MULTIRISCHIO e PLURIRISCHIO</b>	
Grandine – Vento forte – Eccesso pioggia – Alluvione – Gelo e Brina - Eccesso neve – Siccità – Colpo di Sole e Vento caldo - Sbalzo termico	Agrumi – Carciofi - Ortive

F.to Il Presidente del Condifesa di Oristano  
Sisinnio Piras



CONDIFESA ORISTANO - Prov. 0006024 del 09/10/2019 Tit. X Cl. 6 Esso

# CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

(- D.Lgs 29 marzo 2004, n.102 – Legge Regionale 29 Aprile 1994 n.18 -)

## DEFINIZIONE DEGLI EVENTI

Ai sensi del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per il 2018 (D. Lgs. 102/2004 e s.m.i.) di seguito si riportano le definizioni degli eventi assicurabili.

**ALLUVIONE:** Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**BRINA:** Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**COLPO DI SOLE:** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**ECESSO DI NEVE:** Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**ECESSO DI PIOGGIA:** Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**GELO:** Abbassamento termico inferiore a 0° C dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**GRANDINE:** Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

**SBALZO TERMICO:** Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**SICCITA':** Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

**VENTO FORTE:** Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio):** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sudovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Con esclusione dell'evento grandine, sono da considerarsi compresi nelle garanzie gli eventi che provocano effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Inoltre, gli effetti, di ognuno degli eventi, devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

